SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

11ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

4° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 GENNAIO 1973

Presidenza del Presidente POZZAR

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara » **(752)** (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Durand de la Penne; Ballarin ed altri; Boffardi Ines ed altri; Macchiavelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione* Pag. 45, 51, 53 e *passim*
AZIMONTI 50, 51
DEL NERO, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 49, 50, 51 e *passim*
FERRALASCO 50
GAROLI 51
SICA 50, 51
ZICCARDI 49, 50

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

S E G R E T O , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge:

« Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara » (752), risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Durand de la Penne; Ballarin ed altri; Boffardi Ines ed altri; Macchiavelli ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara », risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni

di legge d'iniziativa dei deputati Durand de la Penne; Ballarin, Ceravolo, Conte, D'Alema, De Laurentis, Foscarini, Gramegna, Guglielmino, Skerk; Boffardi Ines, Cervone, Mancini Vincenzo, Nucci, Medi, Beccaria, Pisicchio, Borra, Monti Maurizio, Anselmi Tina, Bianchi Fortunato, Sangalli, Vaghi, Vecchiarelli, Calvetti, Bottari, Isgrò, Sisto, Giordano, Allegri, Mazzola, Belci; Macchiavelli, Lezzi, Ferri Mario, Servadei, Tocco, Guerrini, Musotto, Cascio, Di Vagno, Caldoro, Colucci, Moro Dino, Lenoci, Giovanardi, Strazzi e Spinelli, già approvato dalla Camera dei deputati, e sul quale riferirò io stesso.

Riferisco alla Commissione che la Camera dei deputati ha elaborato questo disegno di legge adottando come base un testo proposto dal Governo assieme ad altri quattro disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Praticamente questo disegno di legge è il frutto della collaborazione concorde di tutti i Gruppi parlamentari.

Scopo fondamentale di questo provvedimento — che era stato già presentato nella passata legislatura e che non fu possibile prendere in esame per l'anticipato scioglimento del Parlamento — è soprattutto quello d'introdurre nella previdenza marinara le norme sull'assicurazione generale obbligatoria non ancora recepite, in quanto esse sono entrate in vigore successivamente alla legge 27 luglio 1967, n. 658, disciplinante appunto la previdenza marinara.

Questa legge, piuttosto ampia, poneva ordine e dava sistematicità a tutta la previden za particolare prevista per la gente del mare. Si tratta ora di introdurre un necessario e doveroso aggiornamento delle sue disposizioni, che regolano il funzionamento della Cassa nazionale per la previdenza marinara. Tale Cassa ha specifiche benemerenze verso i marittimi: essa trae origine dalle Casse degli invalidi della Marina mercantile, le quali erano sorte in tempi remoti, in considerazione delle esigenze dei lavoratori del mare e tenuto conto delle particolari condizioni in cui svolgono le loro prestazioni. L'ordinamento della Cassa fu profondamente modificato nei tempi successivi; ricordo che mediante il regio-decreto 2 ottobre 1933, n. 1954, essa assunse la denominazione di « Cassa nazionale per la previdenza marinara ».

La Cassa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, e costituisce una gestione autonoma dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Essa comprende due distinte gestioni: la « Gestione marittimi », alla quale sono iscritti gli appartenenti alla gente di mare durante il periodo di arruolamento su navi nazionali, e la « Gestione speciale », alla quale è iscritto il personale navigante e quello amministrativo di società di navigazione di preminente interesse internazionale e nazionale e di aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. In forza dell'articolo 21 della legge 25 luglio 1952, n. 915, le due Gestioni hanno organizzato con un sistema misto la contabilizzazione e la ripartizione dei contributi; e con gli articoli 12 e 69 della legge fondamentale citata n. 658 del 27 luglio 1967, questa forma previdenziale è stata trasformata da sostitutiva in integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Allo stato attuale, pur nel rispetto delle strutture tecniche delle forme previdenziali comuni, la legge fondamentale ha mantenuto, per il settore marittimo, un trattamento qualificato, avuto riguardo sia alla pensionabilità dell'attività marittima a confronto di altre attività dipendenti, sia alla copertura del particolare rischio che il lavoro marittimo comporta.

Come ho dianzi rilevato, siamo di fronte ad un disegno di legge che provvede ad armonizzare le norme della Cassa nazionale della previdenza marinara alle disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria. Sotto questo profilo, vanno considerati semplici e necessari adeguamenti: i disposti degli articoli 1 e 2, con cui, ai fini del computo della misura della pensione, si sostituisce la percentuale attuale del 65 per cento sull'ultima retribuzione con le percentuali del 74 e dell'80 per cento, rispettivamente fino e dopo il 31 dicembre 1975, così come avviene per l'assicurazione generale obbligatoria; il contenuto dell'articolo 3, che ripete le norme vigenti per l'assicurazione generale obbligato-

ria per il cumulo della pensione e della retribuzione in caso di rioccupazione a terra del pensionato; la norma dell'articolo 5, che istituisce la pensione di anzianità per le persone di qualsiasi età che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione. L'articolo 6 prevede la maggiorazione dal 6 al 7,50 per cento dell'aliquota contributiva, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del provvedimento di cui trattasi.

Nel titolo II del disegno di legge, riguardante la « Gestione speciale » di cui ho riferito in precedenza, vengono recepite le norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria, per quanto concerne, ad esempio, le retribuzioni da prendere a base per il computo della pensione (articolo 16); la maggiorazione della pensione per familiari a carico (articolo 17); e per quanto riguarda altri aspetti, come in ordine alla trattenuta sulla pensione per i titolari di pensione che si rioccupino alle altrui dipendenze (articolo 20)

All'articolo 27, in particolare, si provvede a maggiorare l'importo delle pensioni liquidate a carico della « Gestione speciale » sulla base delle vigenti norme di applicazione della scala mobile alle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria.

Inoltre, il disegno di legge prevede altre modifiche alla legge fondamentale del 1967, n. 658, non collegate alle vigenti norme sull'assicurazione generale, ma dettate dall'opportunità di chiarire o di modificare disposizioni specifiche, contenute nella normativa sulla previdenza marinara, suggerite dall'esperienza acquisita dall'entrata in vigore della legge n. 658 ad oggi.

Cito ad esempio l'articolo 7 con cui, a proposito delle tabelle retributive da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni, viene eliminato ogni riferimento ai contratti ed agli accordi nazionali previsti dal testo della normativa precedente: ciò essendosi verificate difficoltà notevoli per richiamarsi a tali contratti ed accordi.

Nel disegno di legge, infine, vengono introdotte norme più semplici, o del tutto rinnovate, per quanto riguarda il problema del riscatto di precedenti servizi, la riapertura del termine per ottenere il riconoscimento di periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, o per ottenere il riesame delle domande di pensione di riversibilità; ed inoltre per quanto concerne il riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di azienda industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale. Va citato in particolare il contenuto dell'articolo 8, con il quale si è perequata la posizione previdenziale degli equipaggi imbarcati su navi definite minori dall'articolo 136 del codice della navigazione e munite di licenza.

Va ricordato altresì che dalla competente Commissione della Camera, che ha costituito all'uopo un'apposita sottocommissione, sono state apportate modifiche al testo della proposta governativa, per esempio in ordine al riscatto dei periodi di servizio pregressi, che favoriscono ulteriormente i lavoratori interessati. È stato sostanzialmente migliorato il contenuto dell'articolo 18, per la parte che concerne il trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di Stato maggiore navigante ed ai loro superstiti. È stato poi introdotto il nuovo articolo 14, il quale prevede un contributo straordinario statale a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo; ed infine con l'articolo 28, incluso nel titolo III sulle « Norme generali », è stata concessa un'indennità *una tantum* di lire 40.000 per i titolari di pensioni dirette, e di lire 30.000 per le pensioni di riversibilità.

Come ho premesso all'inizio, questo disegno di legge, sul quale ho riferito ora in maniera molto sintetica, sottolineandone le principali caratteristiche, è stato approvato all'unanimità dalla competente Commissione della Camera dei deputati, anche se non sono mancate alcune osservazioni critiche su particolari aspetti.

Era mia intenzione proporre alla Commissione di approvarlo senza alcuna modifica. Purtroppo, però, dopo la data di approvazione alla Camera dei deputati, nel dicembre scorso, è intervenuta una sentenza della Corte costituzionale del 3 gennaio: la Corte ha dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 67, primo comma, della legge 27 lu-

glio 1967, n. 658 (la famosa legge fondamentale più volte ricordata) sul riordinamento della previdenza marinara, nella parte in cui, per conseguire il massimo della pensione, stabilisce un numero di anni di iscrizione alla gestione speciale che in effetti non risulta raggiungibile dagli ufficiali dello stato maggiore navigante, dipendenti dalle società di navigazione di preminente interesse nazionale.

Ai sensi della legge 27 luglio 1967 n. 658, non modificata in questo punto dal disegno di legge, si raggiunge il diritto al massimo della pensione dopo 40 anni di attività. D'altra parte, però, gli ufficiali di stato maggiore possono in pratica inziare il servizio soltanto a partire dai 24 anni, così che, poichè sommando 24 a 40 si ha 64, gli interessati non si possono trovare, all'età di 60 anni, in condizioni di avere il massimo della pensione. Per questa ragione è intervenuta la citata sentenza della Corte costituzionale.

Ritengo pertanto opportuno che la nostra Commissione apporti al disegno di legge le modifiche necessarie. Per la verità, si potrebbe scegliere anche la via di approvare il progetto così com'è, per fare poi una leggina a parte. Ma questa via non mi sembra conveniente perchè, se introduciamo ora le modifiche necessarie, il provvedimento, trasmesso rapidamente alla Camera dei deputati, potrà essere licenziato dalla competente Commissione nello spazio di qualche settimana. Inoltre, se lasciamo il disegno di legge inalterato, non sarà possibile — a causa del venir meno del primo comma dell'articolo 67 per effetto della sentenza della Corte costituzionale — alla Cassa per la previdenza marinara liquidare le pensioni.

Propongo, quindi, un articolo 17-*bis* col seguente titolo: « Riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di « capitano di lungo corso » e di « capitano di macchina » e di altri periodi precedenti all'assunzione in ruolo ». Il testo dell'articolo è il seguente:

« In favore del personale appartente allo stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono riconosciuti utili, ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della Gestione medesima, i periodi di navigazione mercantile compiuti con contribuzione alla Gestione marittimi, limitatamente al periodo iniziale minimo di imbarco valido per il conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, maggiorati del periodo di tempo intercorrente fra la data del compimento dell'età prevista dalle vigenti disposizioni per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale, rispettivamente, per le due qualifiche citate, e la data della prima assunzione in ruolo organico presso le società di cui al predetto articolo 58, sino alla concorrenza massima di un anno.

La Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale l'importo dei contributi di propria pertinenza acquisiti durante i periodi di navigazione riconosciuti utili presso quest'ultima Gestione ed il riscatto e il riconoscimento degli stessi periodi, già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le somme versate per i titoli indicati sono rimborsate dalla Gestione speciale.

Le posizioni assicurative costituite, nel periodo oggetto della maggiorazione di cui al primo comma, in qualsiasi forma sostitutiva o integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria ovvero in forma che abbia dato luogo all'esonero dalla medesima sono annullate ed i relativi contributi sono trasferiti dalle gestioni interessate alla Gestione speciale, maggiorati degli interessi al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data del relativo versamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 4 gennaio 1973.

Le pensioni liquidate, con decorrenza successiva al 31 agosto 1967, a norma degli articoli 65 e 89 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in favore degli ex appartenenti allo stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, in essere alla data del 4 gennaio 1973, sono riliquidate ai sensi dei precedenti commi, con

effetto dalla data di decorrenza della pensione, salvo che il trattamento in atto risulti più favorevole ».

Mi pare che quest'articolo sia chiaro e sistemi la situazione piuttosto intricata derivante dalla sentenza della Corte costituzionale.

Ovviamente, una volta modificato il provvedimento — se sarà approvato l'articolo 17-*bis* — è opportuno inserire anche alcune variazioni formali per migliorare il testo sottoposto alla nostra attenzione. Quindi, salvo quelle proposte che presenterà il rappresentante del Governo, propongo di inserire al penultimo comma dell'articolo 8, dopo la parola: « Gestione », le altre: « marittimi della Cassa nazionale per la previdenza ».

All'articolo 15 è poi necessaria una modifica (formale per modo di dire perchè potrebbe diventare sostanziale), per adeguare la lettera allo spirito del provvedimento. Al secondo comma, propongo di sostituire le parole: « anteriormente al » con le altre: « entro il ». Secondo la versione originaria, infatti, l'assicurato dovrebbe essere deceduto almeno il 29 novembre per rientrare nella norma. Eguale modifica dovrà essere apportata al terzo comma, sostituendo le parole: « prima del » con le altre: « entro il ».

Altri emendamenti, di prevalente carattere formale, saranno proposti nel corso dell'esame degli articoli.

Il problema principale resta comunque la necessità di varare il disegno di legge con l'emendamento aggiuntivo dell'articolo 17-*bis* già illustrato. Ripeto che il provvedimento merita la nostra approvazione perchè provvede, sia pure in ritardo, alla perequazione previdenziale dei marittimi rispetto alle nuove norme dell'assicurazione generale obbligatoria, rendendo inoltre più chiare ed evidenti le norme della legge fondamentale. Come ho già detto il disegno di legge contiene anche alcune innovazioni che vanno incontro alle esigenze particolari di certe categorie di pensionati, come i marittimi posti in quiescenza prima del 1970, per i quali è prevista la concessione *una tantum* di 40 mila lire per le pensioni dirette e 30 mila lire per quelle di riversibilità.

Io ho terminato la mia esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

Z I C C A R D I . Siamo d'accordo sull'emendamento aggiuntivo dell'articolo 17-*bis*, che appare necessario in relazione alla sentenza della Corte costituzionale, e così pure su altre modificazioni di carattere formale e conseguenziale.

Sono d'accordo, però, se rimaniamo in quest'ambito, altrimenti bisogna riprendere il discorso generale.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Desidero dire brevemente che mi associo a quanto detto dal Presidente. Il disegno di legge è frutto di lunghissime trattative in sede sindacale e poi, alla Camera, di un'accurata elaborazione in sede di comitato ristretto, cui hanno partecipato tutti i Gruppi. La formulazione raggiunta è stata accolta all'unanimità anche dagli esponenti di interessi più avanzati, che hanno ritenuto, per arrivare ad un certo equilibrio, di rinunziare opportunamente ad altre richieste e concludere. Ricordo che alla Camera la sottocommissione si è riunita ben dodici volte ed anche nella Commissione competente la discussione è stata largamente approfondita. Il disegno di legge concede consistenti benefici, e ciò anche per alcune norme introdotte a seguito dell'ampia discussione svoltasi alla Camera dei deputati. Si è riusciti così ad attuare semplificazioni ed agevolazioni per i casi di reimbarco del personale e per i marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, con una disposizione non contemplata nell'originario progetto e sulla quale esisteva assoluta e decisa opposizione del Ministero del tesoro, mantenuta fino all'ultimo momento. Chi parla sa bene quanto fatica e quanti interventi sono stati necessari per riuscire, con l'appoggio unanime di tutti, a varare questa disposizione che comporta un impegno di 10 miliardi a carico dello Stato. Senza pensare, poi, alla facilitazione del riscatto, alla soluzione equitativa trovata con l'indennità *una tantum*, alla difficoltà di stabilire — quando si tratta di passare vecchi contri-

buti da una gestione all'altra — il valore effettivo dei contributi medesimi.

Considerando tutta questa serie di interventi, ritengo che il disegno di legge, integrato con il nuovo articolo 17-*bis* proposto dal relatore, in riferimento alla recente sentenza della Corte costituzionale sulla illegittimità dell'articolo 67, 1° comma, della legge n. 568, rappresenti un traguardo che meriterebbe di non essere rimesso in discussione. Ritengo anche di dover far presente alla Commissione che pervengono continue pressioni da parte di tutti i Gruppi politici e dalle categorie interessate affinchè questo provvedimento sia varato con ogni possibile rapidità.

In questo spirito, mi permetterei di pregare i colleghi della Commissione di non voler presentare emendamenti che modifichino ulteriormente il testo in esame, anche perchè, da quanto mi è parso di intuire, si tratterebbe degli stessi emendamenti discussi nell'altro ramo del Parlamento e che, per unanime accordo tra le varie parti politiche, erano stati abbandonati, appunto per consentire una rapida approvazione del disegno di legge.

S I C A . Potremmo sottoporre gli eventuali emendamenti, che potrebbero anche non cambiare sostanzialmente il testo del disegno di legge, al Sottosegretario, il quale potrà dirci se concorda sul loro contenuto oppure se vengano a modificare sostanzialmente il provvedimento; ed in tal caso potremmo ritirarli.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Se si tratta di emendamenti formali, per un errore di stampa od altro, non si porrebbe alcun problema; ma se si volesse rimettere in discussione la sostanza del disegno di legge, ho l'impressione che ogni Gruppo qui presente potrebbe riaprire da capo il discorso sul provvedimento, ritardandone l'approvazione.

F E R R A L A S C O . La posizione del Gruppo socialista è la seguente: considerata l'urgenza che esso riveste, siamo perfettamente d'accordo che si proceda all'approvazione del disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, senza quindi introdurvi emendamenti sostanziali, ove si escluda quello già proposto dal relatore con l'articolo 17-*bis*.

Z I C C A R D I . Mi associo alla posizione assunta dal collega Ferralasco, anche perchè il provvedimento può essere in futuro migliorato. Praticamente, poi, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che si regge su determinati equilibri, rompere i quali significherebbe rimettere tutto in discussione, con la conseguenza che ognuno riprenderebbe la propria libertà di iniziativa.

A Z I M O N T I . Devo far presente, avendo fatto parte, nella passata legislatura, di una sottocommissione che ha discusso per mesi e mesi su quest'argomento, che quanto ci ha ora comunicato il sottosegretario Del Nero corrisponde a verità. Ricordo benissimo che allora il provvedimento fu bloccato dalla ferma opposizione della 5ª Commissione della Camera alla proposta con cui, da parte comunista, si intendeva inserire il problema della pesca sul piano previdenziale. Prendo atto con piacere che le difficoltà sono state superate, anche attraverso un compromesso con cui si è rinunziato ad altre rivendicazioni, e dichiaro di concordare con l'impostazione che ha permesso di giungere all'accordo sul provvedimento. Anch'io ritengo che esso dev'essere approvato senza indugio, perchè è il frutto di un'intesa fra tutti i Gruppi e di un compromesso che, se non ha soddisfatto al 100 per 100 tutte le richieste, vi si è di molto avvicinato, tant'è vero che il voto favorevole è stato unanime, sia pure con la riserva di apportarvi successivamente, nel tempo, delle modificazioni. Il disegno di legge stesso — ne ho avuta direttamente conferma dalla segreteria nazionale della CGIL — incontra l'adesione unanime anche delle organizzazioni sindacali (sia pure con quella riserva di cui ho fatto cenno). Concordo quindi che dobbiamo approvarlo così come ci è pervenuto dalla Camera, salvo evidentemente ad introdurvi quelle modifiche imposte dalla sentenza della Corte costituzionale, di cui ha parlato il relatore, proponendo l'articolo aggiuntivo 17-*bis*.

G A R O L I . Desidererei sapere se l'articolo 17-*bis*, proposto ora dal relatore a seguito della sentenza emessa dalla Corte costituzionale, è stato preventivamente concordato con l'altro ramo del Parlamento.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Non è stato possibile concordare il testo dell'articolo 17-*bis* con la Camera dei deputati, in quanto questo provvedimento si trovava già al Senato quando il 3 gennaio scorso venne pronunciata la sentenza. Del resto, non è che si prendano accordi preventivi in questi casi. Comunque non ritengo, anche se non sono intercorse intese fra le due Camere, che possano insorgere perplessità in proposito.

A Z I M O N T I . Riguardo alla domanda del collega Garoli, sono in grado di affermare che, anche apportandovi l'emendamento di cui si tratta, il disegno di legge avrà sempre l'adesione delle organizzazioni sindacali.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Comunico di avere già parlato col Presidente della Commissione lavoro della Camera dei deputati, pregandolo di fare in modo che il disegno di legge, qualora ritornasse all'altro ramo del Parlamento con le modificazioni di cui si tratta, venga esaminato con ogni consentita premura. Egli non ha sollevato alcuna obiezione e siamo rimasti nell'intesa che lo avrei tempestivamente informato non appena il Senato avesse varato il provvedimento.

G A R O L I . La mia preoccupazione si riferisce al ritardo che conseguirebbe per il rinvio del provvedimento alla Camera.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Se dovessimo, anzichè apportare la necessaria modifica a questo disegno di legge, predisporre un altro provvedimento a parte, fra procedure dell'*iter* legislativo, discussioni, eccetera, passerebbero dei mesi prima di giungere alla sua definitiva approvazione; mentre, anche con la modificazione da me proposta, abbiamo fondate speranze di un sollecito corso del provvedimento in esame.

S I C A . Dopo le dichiarazioni dell'onorevole rappresentante del Governo, rinuncio a presentare gli emendamenti che avevo intenzione di proporre ed esprimo parere favorevole al disegno di legge.

Esso viene in effetti a sistemare tutta la materia della previdenza marinara, già disciplinata dalla legge 27 luglio 1967 n. 658 che, per certi aspetti, è stata superata dai tempi. Esso non prevede però abbassamenti di età per gli ufficiali di macchina, cosa invece contemplata per la gestione marittimi. Ci sarebbe quindi una differenza fra la gestione speciale e quella marittimi.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non è questo il primo caso di sfalsamento fra gestione marittimi e gestione speciale. Trattandosi però di una pensione integrativa, al raggiungimento dei limiti di età gli interessati verranno a percepire l'altra pensione.

S I C A . Poichè la norma è stata accolta dalla gestione marittimi, mi sembrava più equo che la stessa cosa avvenisse anche per la gestione speciale. Peraltro, come ho già detto, sono d'accordo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

GESTIONE MARITTIMI

Art. 1.

(*Misura della pensione*).

L'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione complessiva è pari a tanti trentesimi del 74 per cento della retribuzione pensionabile quanti sono gli anni di servizio utile fino al massimo di trenta, considerando come anno intero la frazione di anno uguale o superiore a 6 mesi.

Ai fini suddetti la retribuzione pensionabile si intende pari a 360 volte la media delle retribuzioni tabellari giornaliere — vigenti alla data di decorrenza della pensione — relative alle qualifiche rivestite dall'iscritto durante gli ultimi dieci anni di navigazione o di imbarco — o nel minor periodo complessivo che l'iscritto può far valere ai fini del conseguimento della pensione ed al genere della nave e della navigazione.

La determinazione delle medie anzidette è eseguita attribuendo a ciascuna retribuzione tabellare giornaliera un peso pari alla corrispondente durata della navigazione.

Nella determinazione della retribuzione per il calcolo della pensione non sono considerati i periodi di servizio militare compiuti, sia in navigazione sia a terra, per obbligo di leva e per richiamo alle armi, se non siano coperti da effettiva contribuzione.

L'importo della pensione è integrato fino a raggiungere l'ammontare dei trattamenti minimi stabiliti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ed è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione medesima.

Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione obbligatoria allorquando competa al marittimo un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione stessa che comporti la concessione delle quote di maggiorazione per i familiari a carico.

L'importo della pensione, al netto delle maggiorazioni per familiare a carico, non può essere inferiore al trattamento che sarebbe spettato applicando le norme e le tabelle di competenze medie vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentato del 20 per cento.

La pensione dell'iscritto, al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, non può essere inferiore ai 15/30 del 74 per cento della retribuzione pensionabile di cui al secondo comma, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio o di malattia contratta per causa di servizio mentre era imbarcato, secondo quanto previsto dall'articolo 15, lettera *d*) della presente legge.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in corrispondenza dei periodi di navigazione riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al comma precedente, entrambe al netto delle maggiorazioni per i familiari a carico, spetta all'iscritto un trattamento pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con effetto dal 1° gennaio 1970, alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969, con esclusione di quelle liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1969 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 ».

Le pensioni in atto alla data dell'entrata in vigore della presente legge che siano state assoggettate a riduzione per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, settimo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sostituito dal presente articolo, sono ripristinate nel loro effettivo ammontare con decorrenza dalla data predetta.

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Per questo articolo devo proporre i seguenti emendamenti puramente formali. Al secondo alinea del primo comma, dopo le parole: « valere ai fini del conseguimento della pensione » va inserita una lineetta. Al settimo alinea, secondo rigo, la parola « familiare » va sostituita con quelle: « i familiari ». Allo stesso alinea, dopo la parola: « spettato », aggiungerei una virgola.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti le correzioni di carattere formale suggerite dal sottosegretario Del Nero.

(*Sono approvate*).

Metto ai voti l'articolo 1 quale risulta con le correzioni testè approvate.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Variazione della percentuale di calcolo per la pensione marittima*).

A decorrere dal 1° gennaio 1976, la percentuale prevista dall'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è elevata all'80 per cento ed essa si applica alle pensioni aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1975, con esclusione di quelle liquidate a superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 1° dicembre 1975 o di titolare di pensione diretta avente decorrenza anteriore al 1° gennaio 1976.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Trattamento per i pensionati marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi o che riprendano la navigazione*).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione marittimi che si rioccupino a terra alle dipendenze di terzi con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive o integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalle norme dell'assicurazione citata.

La liquidazione della pensione ai sensi della vigente legge comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione.

Ove, per particolari necessità, l'autorità marittima autorizzi il reimbarco di persone che abbiano liquidata la pensione ai sensi della presente legge su navi soggette all'obbligo di contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara, il pagamento del trattamento complessivo di pensione è sospeso sino a che il marittimo non ne richieda il ripristino con apposita domanda. Il trattamento di pensione è ripristinato, a seguito della domanda, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della data di cessazione definitiva della navigazione e la pensione è riliquidata, ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, nel testo modificato dall'articolo 1 della presente legge, sulla base delle tabelle di retribuzioni vigenti a detta data, se il trattamento risulti più favorevole per l'iscritto, a condizione che la navigazione effettuata successivamente alla liquidazione della pensione abbia una durata complessiva non inferiore ad un anno.

In caso contrario, concorrendo le indicate condizioni, il trattamento di pensione già liquidato sarà ripristinato con la decorrenza citata, maggiorato di un trentesimo per ogni anno intero di navigazione effettuato dopo il pensionamento, fermo restando il limite massimo stabilito dall'articolo 13 della legge sopra richiamata.

Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano alla quota di pensione che la Gestione marittimi corrisponde al Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, ai sensi dell'articolo 27 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

L'articolo 19 della legge 27 luglio 1967, n. 658 è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Maggiorazione della pensione per differimento*).

L'articolo 14 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Fermo restando il limite massimo della pensione al 74 per cento ovvero all'80 per cento della retribuzione pensionabile in conformità di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della presente legge, per i marittimi che presentino domanda per la pensione di cui ai

punti *a*) e *b*) dell'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dopo la data di acquisizione del relativo diritto, gli anni interi di effettiva navigazione con contribuzione alla Gestione marittimi, compiuti posteriormente a tale data, sono computati fino ad un massimo di 5 anni, per una entità doppia della loro durata, ai soli fini della determinazione degli anni di servizio utili a pensione.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Pensione di anzianità*).

All'articolo 15, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è aggiunto il seguente alinea:

«*e*) le persone di qualsiasi età che possano far valere almeno 30 anni di contribuzione, ivi compresa la contribuzione figurativa per periodi di navigazione militare e mercantile e di servizio militare riconosciuti utili ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, e degli articoli 9, 10 e 11 della presente legge.

Il requisito di contribuzione di cui al precedente comma s'intende anche raggiunto allorchè l'iscritto possa far valere almeno 25 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, ai sensi dell'articolo 16 della presente legge.

La pensione di cui al presente articolo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata secondo le norme vigenti a tale data, è equiparata a tutti gli effetti alla pensione di vecchiaia quando il titolare di essa compie l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia e non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente.

Per quanto non previsto dai precedenti commi si applicano le disposizioni vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria ».

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In questo articolo, lettera *e*), quinto rigo, è opportuno inserire una virgola dopo la parola « militare »: è una semplice correzione formale.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5 con la correzione di carattere formale suggerita dall'onorevole Sottosegretario.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Aliquota contributiva*).

A decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, il contributo dovuto alla Gestione marittimi è stabilito nella misura del 7,50 per cento della retribuzione di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed è posto, per il 6 per cento, a carico dell'armatore, e, per l'1,50 per cento, a carico del marittimo.

Qualsiasi successiva variazione dell'aliquota contributiva, disposta ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, e della presente legge, sarà ripartita, fra l'armatore ed il marittimo, secondo gli stessi criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Variazioni delle tabelle retributive*).

La tabella delle retribuzioni da prendersi a base per la determinazione dei contributi e delle prestazioni degli iscritti alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara sarà variata, ogni biennio, in relazione ai mutamenti intervenuti nella situazione retributiva del settore, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

Le tabelle di cui al comma precedente avranno effetto dal primo giorno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di variazione.

Sino a quando non siano stati emanati i relativi decreti di modifica, si applica la tabella delle retribuzioni già in vigore, agli effetti del calcolo dei contributi e della determinazione della misura della pensione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 15, decimo comma, della presente legge.

L'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Iscrizione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1287 del codice della navigazione*).

I marittimi di prima e seconda categoria, imbarcati sulle navi definite minori dall'articolo 136 del codice della navigazione, munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall'articolo 1287 dello stesso codice, possono chiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, il riscatto presso la Gestione marittimi dei periodi di navigazione effettuati su dette navi anteriormente alla data citata, purchè coperti da assicurazione generale obbligatoria.

Il riscatto è subordinato alla presentazione di apposita domanda corredata dalla copia del foglio matricolare attestante i periodi di servizio prestati di cui si chiede il riconoscimento.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, al 7,50 per cento, se anteriori al 1° settembre 1967, e all'1,50 per cento, se posteriori al 31 agosto 1967, della retribuzione di cui alla tabella allegata alla presente legge, corrispondente alla qualifica rivestita, al genere della nave e della navigazione, riferibili al marittimo alla data della presentazione della domanda, ed il versamento deve essere effettuato, a pena di decadenza dalla facoltà di riscatto, entro sei mesi dalla data in cui la Cassa nazionale per la previdenza marinara ne ha comunicato l'importo all'interessato.

L'avvenuto riscatto dei periodi di navigazione di cui al primo comma del presente articolo determina l'iscrizione obbligatoria degli interessati alla Gestione marittimi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli altri marittimi di prima e seconda categoria che non possano far valere periodi di navigazione riscattati ai sensi del presente articolo e che risultino imbarcati sulle navi indicate dal primo comma alla data di entrata in vigore della presente legge o che si imbarchino successivamente a tale data, sono iscritti obbligatoriamente alla Gestione marinara con decorrenza dalla data indicata ovvero da quella dell'imbarco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, saranno stabilite le norme di esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Nel corso della relazione ho proposto un emendamento tendente ad aggiungere al penultimo comma dell'articolo 8, alla riga ottava, dopo la parola « Gestione », le parole: « marittimi della Cassa nazionale per la previdenza ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 8 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Riapertura del termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658*).

Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 54, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La decorrenza della prestazione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda, purchè le condizioni previste ai punti 1) e 2) dell'articolo 54 sussistessero alla data del decesso del dante causa e quelle indicate nei punti 3) e 4) sussistano alla data di presentazione della domanda.

Coloro che abbiano presentato domanda ai sensi dell'articolo 54 della legge 27 luglio 1967, n. 658, successivamente al 31 agosto 1968 e non oltre la data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo, chiedere il riesame della domanda stessa.

La relativa prestazione decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, semprechè alla data stessa risultino accertate le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Riapertura del termine per il riscatto della navigazione effettuata su navi straniere*).

I marittimi italiani che abbiano effettuato periodi di navigazione su navi battenti bandiera straniera, in epoca anteriore di almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, possono chiedere il riscatto di tali periodi, purchè la relativa domanda sia presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla stessa data.

Si applicano in materia le disposizioni contenute negli articoli 37 e 38 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fatta eccezione per quanto modificato dal precedente comma.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Tabella delle retribuzioni valevoli ai fini del calcolo dei contributi e delle pensioni per gli iscritti alla Gestione marittimi*).

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la tabella GM 2, annessa alla legge 27 luglio 1967, numero 658, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Dal 1° gennaio 1971 e sino alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella si applica ai soli fini della riliquidazione delle pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970 e delle pensioni liquidate in favore di superstiti di assicurato deceduto posteriormente al 30 novembre 1970 o di titolare di pensione aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1970.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Riscossione dei contributi*).

L'articolo 21 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109, è sostituito dal seguente:

« Tutti i crediti e i proventi della Cassa nazionale per la previdenza marinara — meno quelli derivanti da censi, mutui e altre simili fonti — saranno riscossi, in caso di mancato pagamento, dopo un mese dalla emissione del relativo ordine da parte della Cassa stessa, con i mezzi, i privilegi e la procedura vigenti per le imposte dirette.

A tale scopo i ruoli dei contribuenti morosi saranno compilati dal Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori in carica delle imposte dirette per la meccanizzazione dei ruoli, sulla base degli elementi forniti dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara, trasmessi all'Intendenza di finanza della rispettiva provincia, perchè siano resi esecutivi e consegnati agli esattori.

Tali ruoli saranno posti in riscossione in unica soluzione alla scadenza più prossima, purchè tra la notifica della cartella e la scadenza stessa decorrano almeno 20 giorni.

I versamenti saranno eseguiti dagli esattori, al netto degli aggi, con l'obbligo del non riscosso come riscosso, alla suddetta Cassa di previdenza marinara ».

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Classificazione dei porti ai fini di previdenza marinara per i piloti*).

Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, stabilendone la decorrenza, variazioni ed aggiunte ai vari gruppi dei porti ove è istituito il servizio di pilotaggio ai sensi dell'articolo 86 del codice della navigazione, contemplati al punto *P*) della tabella allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, ai fini della determinazione delle retribuzioni valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni di previdenza marinara per i piloti.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Contributo dello Stato a favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo*).

Il contributo straordinario a carico dello Stato di lire 10.000 milioni, previsto, per il periodo 1967-1972, in favore dei marittimi adibiti alla pesca entro il Mediterraneo, dall'articolo 22, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, modificato dall'articolo 19 della legge 28 marzo 1968, n. 479, è concesso alla Cassa nazionale per la previdenza marinara anche per il successivo quinquennio 1973-77 ed è corrisposto, in ragione di lire 2.000 milioni, per ciascuno degli anni compresi nell'indicato periodo.

L'aliquota contributiva da applicarsi per la categoria di cui al precedente comma e per le gestioni assicurative interessate sarà determinata, tenuto conto del concorso statale citato, con la forma e le modalità di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

All'onere di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1973, derivante allo Stato dall'applicazione del primo comma del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, destinato a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione marittimi*).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni di cui all'articolo 46 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, liquidate dalla Gestione marittimi sulla base della tabella GM 1 allegata alla legge citata, è aumentato del 6,20 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, sulla base della tabella GM 2 allegata alla legge 27 luglio 1967, n. 658, con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto anteriormente al 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,10 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto prima del 30 novembre 1969 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1969 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,80 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1972, l'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui ai precedenti commi — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, con decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1970 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1970 — in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 4,70 per cento.

A decorrere dal 1° gennaio 1973, l'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi con decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — ivi comprese le pensioni liquidate ai superstiti di assicurato deceduto entro il 30 novembre 1972 o di titolare di pensione avente decorrenza entro il 31 dicembre 1972 — in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è aumentato del 5,50 per cento.

Con effetto dalla stessa data del 1° gennaio 1973, le retribuzioni contenute nella tabella allegata alla presente legge sono aumentate del 5,50 per cento con arrotondamento a 1.000.

Dall'anno 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione marittimi, in atto al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per il tesoro, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonchè il coefficiente di adeguamento stabilito per la stessa assicurazione.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, per le pensioni marittime liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1972, si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità della tabella in base alla quale le pensioni stesse sono liquidate.

Le pensioni richiamate nell'articolo 2 della presente legge si considerano, agli effetti dell'applicazione del settimo comma del presente articolo, come aventi decorrenza compresa nell'anno 1976, per tutto il periodo di validità delle tabelle vigenti al 1° gennaio dell'anno medesimo. Per le pensioni liquidate successivamente si adotta, come anno di decorrenza, l'anno iniziale del periodo di validità delle tabelle in base alle quali le pensioni stesse sono liquidate.

Nei periodi compresi tra la data di decorrenza dell'adeguamento di cui al precedente comma e la data di decorrenza delle modifiche delle tabelle retributive valevoli per il calcolo dei contributi e delle pensioni marittime, disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, le tabelle stesse sono adeguate, in misura corrispondente al coefficiente di cui al settimo comma del presente articolo, con arrotondamento a 1.000, dalla medesima data e con lo stesso decreto. Le variazioni sono assorbite e sostituite da quelle conseguenti alle modifiche delle tabelle medesime disposte ai sensi dell'articolo 7 della presente legge, con effetto dalla data di entrata in vigore delle nuove tabelle.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle pensioni liquidate a totale carico della Gestione marittimi in favore delle particolari categorie di lavoratori previste nel titolo primo, capo settimo, della legge 27 luglio 1967, n. 658.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Ricordo che in sede di relazione ho proposto i seguenti emendamenti all'articolo 15.

al secondo comma, decima riga, sostituire le parole « anteriormente al » con le parole « entro il »;

al terzo comma, nona riga, sostituire le parole « prima del » con le parole « entro il ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti il secondo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 15 quale risulta con le modifiche testè accolte.

(*È approvato*).

TITOLO II

GESTIONE SPECIALE

Art. 16.

(*Retribuzione pensionabile*)

L'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« Le retribuzioni da prendere a base per la formazione della media di cui al successivo articolo 67 sono quelle in atto alla data di cessazione del rapporto di lavoro del pensionando, per gli iscritti aventi grado ed anzianità di servizio pari a quelli acquisiti dal pensionando medesimo, nel triennio indicato nel citato articolo, e sono definite dai commi seguenti.

Per il personale amministrativo:

a) stipendio e complemento stipendio ed aumenti periodici per anzianità, indennità di contingenza, indennità di grado, indennità sostitutiva della mensa, indennità sostitutiva compensi lavoro straordinario per i funzionari, soprassoldo autisti e motoscafisti, eventuali assegni *ad personam* purchè derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

Per il personale di stato maggiore navigante:

a) paga e complemento paga ed aumenti periodici per anzianità, indennità di grado, indennità di contingenza, panatica convenzionale, eventuali assegni *ad personam* purchè derivanti da accordi nazionali o aziendali;

b) tredicesima mensilità e mensilità aggiuntive, ivi comprese le interessenze.

Gli altri elementi della retribuzione non compresi nelle lettere *a*) e *b*) del secondo e terzo comma del presente articolo, assoggettati a contribuzione, secondo le norme dell'assicurazione generale obbligatoria, sono computati nella retribuzione pensionabile nella misura del 40 per cento dell'importo complessivo effettivamente percepito dall'iscritto negli ultimi 36 mesi di servizio, sino alla concorrenza del limite retributivo massimo previsto dalle vigenti norme dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ».

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto per le pensioni dirette aventi decorrenza successiva alla data del 31 dicembre 1972 e per le pensioni in favore di superstiti di assicurato deceduto successivamente alla data del 30 novembre 1972.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Misura della pensione*)

L'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione è stabilita in tanti quarantesimi dell'80 per cento della media annua delle retribuzioni previste dal precedente articolo 66, riferibile all'iscritto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, in relazione al grado ed all'anzianità a questi attribuiti nell'ultimo triennio di servizio, per quanti sono gli anni di iscrizione alla Gestione speciale.

Per il conseguimento del diritto a pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a 6 mesi si computa come anno intero, ma si trascura se inferiore a 6 mesi.

L'importo della pensione è maggiorato, per i figli ed il coniuge del pensionato, nella

misura ed alle condizioni previste dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Tale maggiorazione è a carico dell'assicurazione citata, allorchè competa all'iscritto un trattamento di pensione a carico di detta assicurazione che preveda la concessione della maggiorazione per i familiari.

La pensione annua complessiva determinata a norma del presente articolo comprende la quota di pensione dovuta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.

Qualora la pensione calcolata a norma del presente articolo, al netto delle maggiorazioni per familiari a carico, risulti di importo inferiore all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al comma precedente, pure al netto delle maggiorazioni stesse, spetta all'iscritto una pensione di importo pari alla quota predetta.

La pensione annua complessiva, al netto delle quote di maggiorazioni per familiari a carico, è ripartita in tredici rate mensili.

La tredicesima mensilità è corrisposta con i criteri previsti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per i dirigenti iscritti alla Gestione speciale, ai sensi dell'articolo 58 della presente legge, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali subentra nei diritti del dirigente e dei suoi superstiti verso la Gestione speciale, in relazione alle contribuzioni versate a favore dell'iscritto per tutto il periodo di iscrizione alla Gestione medesima.

Ove alla data della definitiva cessazione del servizio il dirigente non possa far valere i requisiti richiesti per il conseguimento della pensione secondo le norme sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali, non si fa luogo all'applicazione del precedente comma ed il trattamento spettante al dirigente ed ai suoi superstiti è corrisposto dalla Gestione speciale direttamente agli aventi diritto.

La pensione riferita all'intero periodo di iscrizione che ha dato luogo alla liquidazione della pensione a carico della Gestione speciale è corrisposta dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali unitamente alla pensione dovuta ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base delle contribuzioni di competenza dell'Istituto stesso, di cui alla parte finale dell'ultimo comma dell'articolo 61 della presente legge ».

Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle pensioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Do ora nuovamente lettura dell'articolo 17-*bis*, che ho in precedenza proposto:

Art. 17-*bis*.

(*Riconoscimento, agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale spettanti al personale di stato maggiore navigante, dei periodi di navigazione necessari per il conseguimento dei titoli professionali di « capitano di lungo corso » e di « capitano di macchina » e di altri periodi precedenti all'assunzione in ruolo*).

In favore del personale appartenente allo stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono riconosciuti utili, ai fini dell'accertamento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della Gestione medesima, i periodi di navigazione mercantile compiuti con contribuzione alla Gestione marittimi, limitatamente al periodo iniziale minimo di imbarco valido per il conseguimento dei titoli di capitano di lungo corso e di capitano di macchina, maggiorati del periodo di tempo intercorrente fra la data del compimento dell'età prevista dalle vigenti disposizioni per l'ammissione all'esame di abilitazione professionale, rispettivamente, per le due qualifiche citate, e la data della prima assunzione in ruolo organico presso

le società di cui al predetto articolo 58, sino alla concorrenza massima di un anno.

La Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale l'importo dei contributi di propria pertinenza acquisiti durante i periodi di navigazione riconosciuti utili presso quest'ultima Gestione ed il riscatto e il riconoscimento degli stessi periodi, già intervenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati e le somme versate per i titoli indicati sono rimborsate dalla Gestione speciale.

Le posizioni assicurative costituite, nel periodo oggetto della maggiorazione di cui al primo comma, in qualsiasi forma sostitutiva o integrativa della assicurazione generale obbligatoria ovvero in forma che abbia dato luogo all'esonero dalla medesima, sono annullate ed i relativi contributi sono trasferiti dalle gestioni interessate alla Gestione speciale, maggiorati degli interessi al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data del relativo versamento.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano dal 4 gennaio 1973.

Le pensioni liquidate, con decorrenza successiva al 31 agosto 1967, a norma degli articoli 65 e 89 della legge 27 luglio 1967, numero 658, in favore degli ex appartenenti allo stato maggiore navigante ed ai loro superstiti, in essere alla data del 4 gennaio 1973, sono riliquidate ai sensi dei precedenti commi, con effetto dalla data di decorrenza della pensione, salvo che il trattamento in atto risulti più favorevole.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Trasferimento all'assicurazione generale obbligatoria delle pensioni liquidate agli ex appartenenti al personale di stato maggiore navigante ed ai loro superstiti*)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658, esistenti alla stessa data, sono assunte, come supplementi, in carico dalla assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le pensioni di cui al precedente comma sono maggiorate, a decorrere dal 1° gennaio 1970:

del 6,20 per cento, se aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1967, ivi comprese quelle, con decorrenza posteriore, derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente alla data citata;

del 4,10 per cento, se aventi decorrenza compresa fra la data del 1° gennaio 1967 e la data del 31 agosto 1967 o posteriore, purchè in tal caso derivanti da morte di assicurato avvenuta anteriormente al 1° settembre 1967.

Per la concessione delle maggiorazioni previste nel precedente comma, è fatto riferimento, per le pensioni di riversibilità, alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.

Dal 1° gennaio 1971 si applicano ai supplementi di cui al presente articolo le norme migliorative già previste per gli analoghi trattamenti dell'assicurazione generale obbligatoria, con onere a carico dell'assicurazione medesima, nonchè quelle riguardanti gli stessi trattamenti che saranno emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pensioni di cui al presente articolo, prima di essere trasferite all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono ulteriormente aumentate di una quota ottenuta, applicando al 15 per cento dei contributi accreditati nella posizione costituita, a favore dell'iscritto, presso la Gestione speciale, l'aliquota prevista dal secondo comma dell'articolo 78 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 77 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Aliquota del contributo dovuto alla Gestione speciale a carico delle aziende per la copertura dell'onere relativo alle rendite di cui all'articolo 76 della legge 27 luglio 1967, n. 658*).

Il contributo di cui all'articolo 62, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, dovuto alla Gestione speciale è stabilito nella misura del 9,65 per cento della retribuzione di cui all'articolo 61 della legge citata ed è posto, per il 7,45 per cento, a carico delle aziende, e per il 2,20 per cento, a carico dell'iscritto.

Il valore di copertura degli oneri di cui ai commi primo, secondo, quarto e quinto del precedente articolo 18, da evidenziare tra le passività della Gestione speciale come debito nei confronti del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è ammortizzato, al tasso di interesse del 4,50 per cento, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle società e degli enti di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, commisurato al 5,50 per cento delle retribuzioni di cui all'articolo 61 della citata legge n. 658 e successive modificazioni.

Qualsiasi successiva variazione delle aliquote contributive di cui al primo comma del presente articolo, disposta ai sensi dell'articolo 62, terzo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sarà ripartita, fra le aziende e gli iscritti, secondo i criteri previsti per la ripartizione del contributo dovuto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione*. Propongo il seguente emendamento all'intitolazione dell'articolo 19:

dopo la parola « speciale » aggiungere: l'altra « — Contributo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 19 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Trattenuta per i pensionati che prestino opera dipendente*).

Per i titolari di pensione a carico della Gestione speciale che si rioccupino alle altrui dipendenze con obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria, per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a forme sostitutive od integrative della medesima, la pensione complessiva è ridotta, per tutto il periodo di rioccupazione, nella misura e con le modalità previste dalla stessa assicurazione generale obbligatoria.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Riconoscimento dei periodi di malattia agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale*)

All'articolo 65 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono aggiunti i seguenti commi:

« I periodi di malattia debitamente accertati dalle Casse marittime, trascorsi dagli iscritti, posteriormente al 31 agosto 1967, senza retribuzione ovvero con retribuzione ridotta, sono considerati integralmente utili ai fini del conseguimento del diritto e della misura della pensione di cui al successivo articolo 67, semprechè, durante detti periodi, non risulti operante un rapporto assicurativo diverso da quelli che concorrono alla formazione della citata pensione.

Il beneficio di cui al precedente comma spetta, su domanda, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche ai titolari di pensione in atto alla data stessa se la domanda è presentata entro un anno da tale data. In caso contrario, il beneficio decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ».

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Soppressione del massimale retributivo pensionistico della Gestione speciale*).

Il massimale previsto dal penultimo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967,

n. 658, è soppresso fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo unico della legge 20 marzo 1968, n. 369.

Le pensioni dirette aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 1969 e quelle in favore di superstiti di assicurati deceduti posteriormente al 30 novembre 1969 o di pensionati che abbiano liquidato la pensione successivamente al 31 dicembre 1969, sono riliquidate ai sensi del precedente comma. La disposizione si applica alle pensioni in corso di godimento alla data dell'entrata in vigore della presente legge e i miglioramenti economici decorrono dalla stessa data.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Riscatto del servizio prestato anteriormente all'iscrizione alla Gestione speciale*).

L'articolo 90 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento di tutto il servizio prestato anteriormente alla data di iscrizione alla predetta gestione presso le società contemplate nell'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di immissione in ruolo organico.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, può esercitare la facoltà di cui al presente articolo presentando apposita domanda, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

La somma da versare per il riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data della presentazione della domanda di riscatto ovvero, se trattasi di pensionato, sulla retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione presso l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati, in aggiunta alla somma di cui al precedente comma:

a) per i periodi di servizio anteriori alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della predetta assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda — ovvero, se trattasi di pensionato, alla data di cessazione del rapporto di lavoro — ed in base alle tabelle ed all'aliquota vigenti al 1° settembre 1967;

b) per i periodi successivi alla data di entrata in vigore della legge 27 luglio 1967, n. 658, i contributi base e di adeguamento della medesima assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati con riferimento alla retribuzione di cui alla precedente lettera *a*) ed alle aliquote vigenti alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Per il personale di stato maggiore navigante, la somma da versare è al netto dei contributi versati per i periodi di navigazione effettuati con contribuzione alla Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara durante i servizi da riconoscere.

Per i predetti periodi di navigazione la Gestione marittimi trasferirà alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati e in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

Gli effetti previdenziali del riscatto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, purchè la somma dovuta sia versata alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data di richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di cui al presente articolo se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

Il personale di cui al quarto comma del presente articolo, che abbia presentato domanda di riscatto nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1964 e la data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere, entro un anno da tale data, che sia riesaminata la domanda stessa, purchè il riscatto non sia stato già perfezionato con il versamento dell'importo richiesto dalla Cassa.

La somma da versare è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, nei limiti del massimale in vigore fino al 1° settembre 1967 per le domande presentate anteriormente a tale data, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento.

Qualora i periodi da riconoscere non siano coperti da contribuzione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, debbono essere versati anche i contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) del sesto comma del presente articolo.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, purchè il contributo dovuto per il riscatto sia versato alla Gestione speciale entro e non oltre tre mesi dalla data in cui all'iscritto ne è comunicato l'importo; in caso diverso, la decorrenza predetta è stabilita dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ne è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

P R E S I D E N T E , *relatore alla Commissione.* Il rappresentante del Governo ha proposto il seguente emendamento: aggiungere al secondo comma, in fine, le parole:

« , salvo, in ogni caso, per il personale di stato maggiore navigante, il disposto dell'articolo 17-*bis* della presente legge ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Il rappresentante del Governo ha proposto il seguente altro emendamento: al quinto comma, sostituire le parole: « all'aliquota dell'8,60 per cento. » con le altre: « ad una aliquota pari a quella stabilita dal precedente articolo 6, sino alla concorrenza di un quinquennio, ed in base all'aliquota dell'8,60 per cento, per il periodo eccedente. ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ora in votazione l'articolo 23 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Riconoscimento agli effetti delle prestazioni a carico della Gestione speciale dei periodi di navigazione effettuati con la sola iscrizione alla Gestione marittimi*).

L'articolo 80 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

Il personale amministrativo e di stato maggiore navigante, iscritto alla Gestione speciale, può chiedere il riconoscimento, agli effetti del trattamento previsto dall'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, dei periodi di navigazione compiuti con iscrizione alla sola Gestione marittimi che non siano stati già comunque utilizzati ai fini di pensione.

La facoltà di cui al precedente comma deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data in cui viene notificato all'interessato il provvedimento di assunzione in ruolo organico.

Il periodo da riconoscere presso la Gestione speciale è commisurato al rapporto fra la media delle retribuzioni tabellari sulle quali l'iscritto ha contribuito durante i periodi di

navigazione da riconoscere e la retribuzione, percepita alla data di iscrizione alla Gestione speciale, costituita dagli elementi indicati alle lettere *a*) e *b*) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante.

La Gestione marittimi trasferisce alla Gestione speciale gli importi contributivi di pertinenza di detta gestione, per i periodi di navigazione di cui al comma precedente, secondo l'aliquota e le retribuzioni di tabella vigenti nelle epoche in cui i periodi stessi sono stati effettuati, in relazione alle qualifiche rivestite dagli interessati nei periodi sopra specificati.

La facoltà prevista dal secondo comma del presente articolo può essere esercitata anche dal personale in servizio alla data del 1° settembre 1967 o assunto in ruolo organico nel periodo compreso fra la predetta data e quella di entrata in vigore della presente legge, inoltrando apposita domanda, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Gli effetti previdenziali del riconoscimento di cui al quarto comma del presente articolo hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda.

Il personale che ha esercitato la facoltà prevista dal secondo e sesto comma del presente articolo può chiedere, altresì, il riscatto del periodo risultante dalla differenza tra il complesso della navigazione utilizzata per il riconoscimento di cui al precedente quarto comma ed il periodo riconosciuto utile presso la Gestione speciale, presentando la relativa domanda entro i termini stabiliti, rispettivamente, dai commi terzo e sesto del presente articolo.

La somma da versare per tale riscatto è ragguagliata, per i periodi da riconoscere utili, all'ammontare dei contributi calcolati sulla retribuzione, percepita alla data di presentazione della domanda di riscatto, costituita dagli elementi di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo e terzo comma dell'articolo 66 della legge 27 luglio 1967, n. 658, rispettivamente, per il personale amministrativo e di stato maggiore navigante ovvero, se trattasi di pensionato, dalla analoga retribuzione percepita alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, ed in base all'aliquota contributiva dell'8,60 per cento.

Gli effetti previdenziali del riscatto previsto dal precedente comma hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, purchè la somma dovuta per il riscatto stesso sia versata entro tre mesi dalla data della richiesta della Cassa nazionale per la previdenza marinara; in caso diverso, gli effetti decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L'iscritto decade dalla facoltà di riscatto se il pagamento non è effettuato entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammontare del contributo.

(*È approvato*).

Dopo l'articolo 24, il Sottosegretario Del Nero propone di aggiungere un articolo 24-*bis* del seguente tenore:

Art. 24-*bis*.

(*Costituzione della posizione assicurativa nella Gestione marittimi per il personale di stato maggiore navigante che non consegua diritto a pensione a carico della Gestione speciale*)

A decorrere dal 4 gennaio 1973, il primo comma dell'articolo 79 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è sostituito dal seguente:

« L'iscritto appartenente al personale di stato maggiore navigante, che cessi dal prestare servizio presso le società di cui al precedente articolo 58 senza aver conseguito il diritto a pensione a carico della Gestione speciale, ha facoltà di chiedere, presentando domanda entro il termine di un anno dalla data di cessazione dal servizio, il riconoscimento, ai fini del trattamento di pensione a carico della Gestione marittimi, dell'intero periodo di iscrizione alla Gestione speciale, alla pari, se trattasi di periodi di navigazione, ed in ragione di 3/5, se trattasi di periodi di lavoro a terra ».

D E L N E R O , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non si riteneva vi fosse disparità di trattamento per il personale di stato maggiore navigante che vada in pensione senza il raggiungimento dei 40 anni di servizio, data la natura integrativa della pensione. La Corte costituzionale è stata invece di diverso avviso ed ha stabilito il principio in forza del quale, dal momento che esiste una cassa speciale, anche se la pensione è integrativa, si debba in essa consentire il pieno svolgimento dei diritti del singolo. Si è ritenuto quindi opportuno lasciare facoltà al personale di stato maggiore navigante di passare dalla Gestione speciale a quella marittimi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 24-*bis*.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali dei periodi di iscrizione obbligatoria alla Gestione speciale*).

I dirigenti, iscritti alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che, avendo maturato cinque anni di anzianità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, possano far valere periodi di contribuzione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, che non abbiano dato luogo a prestazioni, hanno facoltà di chiedere, all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo di tutti i periodi di iscrizione obbligatoria, figurativa e volontaria all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara, precedenti all'ultima contribuzione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi suddetti di iscrizione con qualifica non dirigenziale, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto.

Per i dirigenti di cui all'articolo 59 della legge 27 luglio 1967, n. 658, il riconoscimento presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali dei periodi di contribuzione obbligatoria alla Gestione speciale, precedenti all'assunzione della qualifica di dirigente e che non abbiano dato luogo a prestazioni, è ammesso su domanda da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di compimento del requisito del quinquennio di cui al precedente comma.

Trascorso tale termine, la domanda di riconoscimento può essere presentata soltanto all'atto della presentazione della domanda di pensione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

L'accoglimento della domanda da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali comporta il totale annullamento della posizione assicurativa costituita nell'assicurazione generale obbligatoria e nella Gestione speciale, per i periodi oggetto di riconoscimento, ed il rimborso degli eventuali contributi volontari riferentisi a periodi di contribuzione obbligatoria all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Il trasferimento di cui al primo comma del presente articolo può essere chiesto anche per i periodi di iscrizione con qualifica dirigenziale, per i quali è ammesso, agli effetti della determinazione della retribuzione media e nei limiti del massimale INPDAI, ai fini delle corrispondenti prestazioni INPDAI, il cumulo dei contributi trasferiti con quelli esistenti, per lo stesso periodo, presso l'Istituto nazionale di previdenza per

i dirigenti di aziende industriali, nel caso in cui la contribuzione sia affluita all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti contestualmente a quella INPDAI per i periodi di lavoro con qualifica dirigenziale, per i quali era prevista la contribuzione alla Gestione speciale, all'assicurazione generale obbligatoria e all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Agli effetti del riconoscimento di cui ai precedenti commi, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, quelli a percentuale, relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui ai precedenti commi ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Determinazione delle annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale per gli anni dal 1971 al 1973*).

Le annualità di ammortamento del disavanzo della Gestione speciale, di cui al secondo comma dell'articolo 64 della legge 27 luglio 1967, n. 658, sono fissate, in deroga a quanto in precedenza previsto, per il quinto, sesto e settimo anno, nell'importo di lire 570 milioni ciascuna.

Resta ferma la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo citato per l'ammortamento del debito residuo.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Adeguamento delle pensioni a carico della Gestione speciale*).

A decorrere dal 1° gennaio 1970, l'importo annuo complessivo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale in favore del personale amministrativo e del personale di stato maggiore navigante dipendente dalle società di cui all'articolo 58 della legge 27 luglio 1967, n. 658, ed in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato, in relazione all'epoca di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto o al superstite di assicurato, secondo le aliquote riportate nel seguente prospetto:

DECORRENZA PENSIONE	Aliquota percentuale di maggiorazione
fra il 1° febbraio 1965 ed il 31 gennaio 1967	6,20 per cento
fra il 1° febbraio 1967 ed il 31 gennaio 1968	4,10 per cento
fra il 1° febbraio 1968 ed il 31 gennaio 1969 . . .	2,80 per cento

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico e delle quote di integrazione al trattamento minimo — delle pensioni liquidate all'iscritto o al superstite di assicurato della Gestione speciale con decorrenza entro il 31 gennaio 1970, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,80 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

L'importo complessivo annuo — determinato al netto delle quote di maggiorazione e

di integrazione di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato, con decorrenza entro il 31 gennaio 1971, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è maggiorato del 4,70 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1972.

L'importo complessivo annuo — al netto delle quote di maggiorazione e di integrazione di cui al precedente comma — delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale all'iscritto o al superstite di assicurato con decorrenza entro il 31 gennaio 1972, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge — è maggiorato del 5,50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1973.

Dal 1° gennaio 1974, il trattamento complessivo delle pensioni liquidate dalla Gestione speciale, in godimento al 1° gennaio successivo all'anno terminale del periodo preso a base per l'adeguamento delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria, è variato, con effetto dal 1° gennaio medesimo, applicando le norme vigenti nella citata assicurazione nonchè il coefficiente di adeguamento delle pensioni per la stessa assicurazione stabilito.

Le pensioni della Gestione speciale, aventi decorrenza 1° gennaio di ogni anno, sono adeguate, ai fini dell'applicazione del precedente comma, con le stesse norme previste per le pensioni aventi decorrenza nell'anno precedente.

Agli effetti delle rivalutazioni delle pensioni della Gestione speciale, disposte dal presente articolo, è fatto riferimento, per le pensioni di riversibilità, alla data di decorrenza della pensione liquidata all'iscritto.

I miglioramenti da apportarsi alle pensioni ai sensi del presente articolo assorbono le quote di maggiorazione per carichi familiari già corrisposte ai sensi dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1967, n. 658, fino a concorrenza dell'importo degli assegni familiari spettanti al pensionato ai sensi dell'articolo 46, primo comma, della legge 30 aprile 1969, numero 153.

Il presente articolo non si applica nei confronti dei titolari di pensione di cui al precedente articolo 18 della presente legge.

(*È approvato*).

TITOLO III
NORME GENERALI

Art. 28.
(*Concessione di un'indennità* una tantum)

Ai titolari di pensioni dirette e di riversibilità a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale di previdenza marinara liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1970 e di quelle assunte in carico dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ai sensi dell'articolo 50 della legge 27 luglio 1967, n. 658, in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta, a carico della Cassa nazionale di previdenza marinara, una indennità *una tantum* di lire 40 mila, per le pensioni dirette, e di lire 30 mila per le pensioni di riversibilità.

(*È approvato*).

Art. 29.
(*Riapertura del termine di cui al punto* b) *dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658*).

Il termine di cui al punto *b*), dell'articolo 98 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è riaperto, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, per la durata di due anni.

La decorrenza della pensione è fissata a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello della data di presentazione della relativa domanda.

(*È approvato*).

Art. 30.
(*Abrogazione dell'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658*).

L'articolo 92 della legge 27 luglio 1967, n. 658, è abrogato.

(*È approvato*).

Art. 31.
(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura.

TABELLA

DELLE RETRIBUZIONI MEDIE MENSILI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PENSIONI DEGLI ISCRITTI ALLA GESTIONE MARITTIMI DELLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA.

A-1) Piroscafi e motonavi da passeggeri superiori alle 50 tonnellate di stazza lorda; piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 3.000 tonnellate; aliscafi di qualsiasi tonnellaggio; piroscafi e motonavi da carico e da passeggeri di qualsiasi tonnellaggio adibiti ai servizi delle Società di preminente interesse nazionale e delle Società sovvenzionate minori (note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante	400.000
Capo Macchinista, Direttore di macchina, Capo Commissario, Capo Servizio, Comandante in 2ª, Direttore di Macchina in 2ª, Direttore Sanitario, Medico unico	395.000
1° Ufficiale di coperta e di macchina, 1° Ufficiale Commissario, Medico in sottordine, Cappellano	290.000
2° Ufficiale di coperta e di macchina, 2° Ufficiale Commissario	250.000
3° Ufficiale di coperta e di macchina, 3° Ufficiale Commissario	230.000
Allievo Ufficiale di coperta, Allievo Ufficiale di macchina, Allievo Ufficiale Commissario	175.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	290.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	260.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	230.000

EQUIPAGGIO	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Nostromo, Capo fuochista, Primo cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigorifierista, maestro di casa, capitano di armi, cambusiere, primo infermiere, primo cameriere (sulle navi con più di un cameriere), primo panettiere e panettiere unico, primo dispensiere di equipaggio, pennese e magazziniere (sulle navi da passeggeri), motorista navale e meccanico navale, assistente d'ufficio, dispensiere di equipaggio, tankista, orchestrale, tipografo, capo alloggio, capo pasticciere, primo guardarobiere, primo infermiere-ostetrica, operatore cinematografico, trattorista, carropontista	200.000
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, panettiere e ogni altra qualifica equiparabile non specificata	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo, piccolo	100.000

Nota 1.

(*a*) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(*b*) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli d'equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(*c*) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella *A*-1) si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

A-2) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fra le 1.601 e le 3.000 tonnellate (Note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante	390.000
Direttore di macchina, capo macchinista	385.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	280.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	240.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	225.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	165.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	280.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 anni o più di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	255.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	240.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	225.000
EQUIPAGGIO	
Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carropontista	195.000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere ed ogni altra qualifica equiparabile non specificata . .	160.000
Giovanotto	130.000
Mozzo	105.000

Nota 1.

(*a*) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(*b*) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(*c*) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella *A*-1 si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

A-3) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda superiore a 500 e fino a 1.600 tonnellate (Note 1 e 2):

STATO MAGGIORE	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante	380.000
Direttore di macchina, Capo macchinista	375.000
Primo ufficiale di coperta e di macchina	270.000
Secondo ufficiale di coperta e di macchina	230.000
Terzo ufficiale di coperta e di macchina	220.000
Allievo ufficiale di coperta e di macchina	155.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	270.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo A)	250.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima classe, con oltre 5 anni e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo B)	230.000
Ufficiale radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di prima e seconda classe, fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista (gruppo C)	220.000
EQUIPAGGIO	
Nostromo, capo fuochista, cuoco, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, operaio frigoriferista, cambusiere, pennese, motorista navale e meccanico navale, tankista, trattorista, carropontista	185.000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Marinaio, carbonaio, fuochista, cuoco in sottordine, cameriere, ed ogni altra qualifica equiparabile e non specificata	155.000
Giovanotto	125.000
Mozzo, piccolo	100.000

Nota 1.

(*a*) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista con il quale viene imbarcato.

(*b*) Per gli ufficiali radiotelegrafisti le Autorità marittime o consolari dovranno indicare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari le seguenti dizioni:

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 18 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo A munito di brevetto internazionale di prima classe con 15 o più anni di navigazione radiotelegrafista » per gli ufficiali radiotelegrafisti in possesso di tale brevetto;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo B », per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima classe con oltre 5 anni di navigazione e fino a 15 anni di navigazione radiotelegrafista e per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di seconda classe con più di 5 anni di navigazione radiotelegrafista;

« ufficiale radiotelegrafista di gruppo C » per gli ufficiali radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di prima e seconda classe fino a 5 anni di navigazione radiotelegrafista.

(*c*) Per i meccanici navali e per i motoristi navali quando imbarcano da ufficiali dovranno essere indicate le denominazioni di « capo macchinista » o di « primo, secondo e terzo ufficiale di macchina », in relazione alle effettive mansioni svolte a bordo.

Nota 2.

La tabella *A*-1 si applica anche per le navi da carico di stazza lorda inferiore a 3.000 tonnellate, limitatamente, però, ai periodi durante i quali le navi stesse applicano il contratto di lavoro 21 gennaio 1970 e successive modificazioni.

B) Piroscafi, motonavi e motovelieri da carico di stazza lorda fino a 500 tonnellate; navi da passeggeri fino a 50 tonnellate di stazza lorda; navi da diporto:

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante	240.000
Direttore di macchina	235.000
Ufficiale di coperta e di macchina	190.000
Nostromo, motorista	140.000
Marinaio, fuochista	120.000
Giovanotto	100.000
Mozzo	90.000

C) Velieri di stazza lorda superiore a 500 tonnellate e velieri con motore ausiliario; imbarcazioni da diporto:

Comandante	180.000
Capo motorista, motorista unico	160.000
Ufficiale di coperta	145.000
Nostromo, motorista in sottordine	125.000
Marinaio	105.000
Giovanotto	80.000
Mozzo	60.000

D) Velieri di stazza lorda fino a 500 tonnellate:

Comandante	145.000
Nostromo	115.000
Marinaio	95.000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Giovanotto	75.000
Mozzo	55.000

E) Rimorchiatori:

Personale preposto al comando di coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	270.000
Ufficiale motorista	210.000
Nostromo, operaio, elettricista	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	165.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000

F) Navi addette al servizio di bunkeraggio:

Comandante	275.000
Direttore di macchina	270.000
Ufficiale	220.000
Sottufficiale	190.000
Marinaio, cuoco	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000

G) Galleggianti (con mezzi di propulsione propria addetti al servizio nei porti e nelle rade):

Personale preposto al comando in coperta o alla direzione di macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	270.000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Nostromo, operaio elettricista, motorista, conducente unico .	190.000
Marinaio, fuochista, carbonaio	170.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	110.000

H) Pescherecci (comunque muniti di macchina a motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere senza macchina o motore):

Marittimo al comando, motorista	80.000
Marinaio	65.000
Giovanotto	55.000
Mozzo	40.000

I) Pescherecci (comunque muniti di macchine a motore da 31 a 89 cavalli indicati o cavalli asse adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Marittimo al comando, motorista, capo pesca	100.000
Marinaio	85.000
Giovanotto	60.000
Mozzo	45.000

L) Pescherecci (comunque muniti di macchine con motore di oltre 89 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo):

Marittimo al comando, motorista, capo pesca	120.000
Marinaio	90.000
Giovanotto	65.000
Mozzo	55.000

M) Pescherecci in pesca oltre gli Stretti:

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Comandante	360.000
Direttore di macchina	330.000
Primo ufficiale di coperta o di macchina	265.000
Secondo ufficiale di coperta o di macchina, ufficiale radiotelegrafista	225.000
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista	200.000
Marinaio pescatore, retiere, cuoco, fuochista, carbonaio o altre qualifiche equiparabili non specificate	175.000
Giovanotto	135.000
Mozzo	100.000

N) Personale borghese imbarcato su navi militari:

Prima categoria:

Primo cuoco, primo maestro di casa, cuoco, maestro di casa unico dirigente al servizio della panificazione a bordo	150.000

Seconda categoria:

Secondo cuoco e secondo maestro di casa	130.000
O) Allievi imbarcati sulle navi scuola	25.000

P) Piloti:

Primo gruppo:

Ancona, Augusta, Bagnoli-Pozzuoli, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Genova, La Spezia, Livorno, Messina, Milazzo, Napoli, Olbia, Palermo, Porto Empedocle, Porto Torres, Portovecchio di Piombino, Ravenna, Savona, Siracusa, Taranto, Trieste, Venezia	390.000

	Retribuzioni medie mensili (in lire)
Secondo gruppo:	
Barletta, Imperia, Marina di Carrara, Portoferraio, Reggio Calabria, Rio Marina, Salerno, Trapani	240.000
Terzo gruppo:	
Anzio, Carloforte, Castellammare di Stabia, Crotone, Follonica, Licata, Manfredonia, Marsala, Monopoli, Portici, Porto Santo Stefano, Sant'Antioco, Torre Annunziata . . .	210.000

Mi è stata fatta presente la necessità di correggere un errore, dovuto alla composizione tipografica, alla parte *A*-1) della tabella, relativamente alla retribuzione media mensile del « Mozzo, piccolo ». Questa deve infatti essere indicata non in lire « 100.000 », come figura nello stampato, ma in lire « 110.000 ». L'errore balza del resto evidente ove si confrontino le retribuzioni di cui alla parte *A*-1) della tabella con le altre sue parti *A*-2) e *A*-3): le prime risultano infatti sempre superiori alle altre.

Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale necessario emendamento.

(*È approvato*).

Pongo quindi in votazione la tabella, quale risulta con la modifica testè approvata.

(*È approvata*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Resta inteso che la Presidenza avrà cura di procedere al coordinamento formale del testo, soprattutto con riferimento alle correzioni ed agli articoli aggiuntivi introdotti. Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

La seduta termina alle ore 11,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
DOTT. FRANCO BATTOCCHIO